



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 142 DEL 10/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE VENEZIA A SEGUITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SULL'8° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Visto l'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Jesolo n. 112 del 03/06/2026 avente ad oggetto "Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta in Viale Venezia, Via delle Nereidi e relativi accessi al mare, a seguito di interventi di riqualificazione urbana";

Considerato che con il citato provvedimento si è provveduto a riorganizzare complessivamente la viabilità e la sosta della zona, istituendo in particolare il senso unico di circolazione su Viale Venezia e modificando la disciplina dei relativi accessi al mare;

Ritenuto necessario ed opportuno, a seguito di ulteriori verifiche tecniche sul flusso veicolare e sulla sicurezza degli accessi, integrare e modificare la disciplina della circolazione relativa all'8° accesso al mare di Via Bafile, differenziando la regolamentazione del tronco stradale compreso tra Viale Venezia e Via Bafile rispetto a quello diretto verso l'arenile;

Considerato in particolare che:

- Il tronco stradale dell'8° accesso al mare di via Bafile che si sviluppa da Viale Venezia verso Via Bafile necessita di essere disciplinato a senso unico di circolazione con direzione Nord (verso Via Bafile), consentendo il transito in senso contrario (da Nord a Sud) esclusivamente ai veicoli dei frontisti diretti o provenienti dai passi carrai n. 111 e n. 222;
- Il tronco stradale dell'8° accesso al mare di via Bafile che si sviluppa da Viale Venezia verso l'arenile (direzione Sud) deve mantenere la disciplina a doppio senso di marcia, stabilendo contestualmente, per i veicoli che da esso si immettono su Viale Venezia, la direzione obbligatoria dritto verso Nord in prosecuzione lungo l'8° accesso al mare verso Via Bafile;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38 e 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione);

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, ad integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza n. 112 del 03/06/2026, con decorrenza dall'installazione della prescritta segnaletica stradale:

1. Modifica della disciplina di circolazione sull'8° Accesso al Mare di Via Bafile:

- a. Sul tronco stradale da Viale Venezia a Via Bafile (direzione Nord) è istituito il senso unico di circolazione con direttrice verso Nord (in direzione di Via Bafile).
- b. In **deroga** al senso unico di cui al paragrafo precedente, è consentito il transito in entrambi i sensi di marcia **esclusivamente** ai veicoli dei frontisti diretti o provenienti dai **passi carrai n. 3505/2000** (al

servizio dell'edificio "Hotel Nazionale" al civico 201 di via Bafile) e n. 5151/2012 (al servizio dell'edificio "Nardi" al civico 2 dell'8° accesso al mare di via Bafile).

- c. Tronco stradale da Viale Venezia all'Arenile (direzione Sud) è confermato il doppio senso di circolazione.

2. Segnaletica d'Obbligo e Direzioni Consentite alle Intersezioni:

- a. Per i veicoli che percorrono l'8° accesso al mare provenendo dall'arenile (direzione Sud/Nord) all'altezza dell'intersezione con Viale Venezia, è istituita la direzione obbligatoria dritto (verso Nord) in direzione di Via Bafile.

3. Revoca e modifiche di disposizioni incompatibili:

- a. Sono revocate o modificate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 112/2026 incompatibili con il presente provvedimento, ed in particolare quanto stabilito ai punti 1.b.iii, 7.d, 7.e e 7.f dell'ordinanza medesima.
- b. Restano in vigore ed invariate tutte le altre prescrizioni, divieti e regolamentazioni previsti dall'Ordinanza n. 112/2026 non espressamente modificati dalla presente.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione e/o l'adeguamento della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.